



COMUNE DI COLOSIMI

PROV. DI COSENZA

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Atto N.32 Del 02/05/2013	Oggetto: Determinazione indennità di carica
-------------------------------------------	----------------------------------------------------

L'anno **Duemilatredici** il giorno **Due** del mese di **Maggio** alle ore **13,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	Presenti	Assenti
RAFFAELE RIZZUTO	X	
MANOLO TALARICO	X	
BENEDETTO LEO		
FRANCESCO VARANO	X	
ANGELO COLOSIMO	X	

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Geom. Raffaele RIZZUTO nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla riunione il segretario comunale Dott.ssa Cristina GIMONDO

Oggetto: DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO -AGLI ASSESSORI COMUNALI - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONE DI PRESENZA PER CONSIGLIERI - ANNO 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Visto che a seguito delle elezioni amministrative dei giorni 6 e 7 giugno 2009, sono stati rinnovati gli organi comunali;

Premesso che:

- l'art. 82, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che al Sindaco e ai componenti la Giunta spetta un'indennità di funzione, ridotta alla metà per i lavoratori dipendenti che non abbiano chiesto l'aspettativa;

- l'indennità spetta per intero ai componenti che per legge non possono mettersi in aspettativa, ovvero gli studenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori in cassa integrazione (vedi parere del Ministero dell'Interno 26 febbraio 2009) e i lavoratori autonomi;

- l'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che ai consiglieri spetta un gettone di presenza, con il limite mensile di un quarto dell'indennità del Sindaco;
- l'art. 82, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non spetta il gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio e alle commissioni;
- l'art. 82, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che la misura della indennità di funzione e del gettone di presenza viene fissata con decreto del Ministro degli Interni, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Considerato che

il D.M. 4 aprile 2000, n. 119 recante:” Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della L. 3 agosto 199, n. 265.” che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, trova ancora applicazione; in cui si stabilisce che l'indennità di funzione del Sindaco dei Comuni con popolazione da 1000 a 3000 abitanti (fascia cui appartiene questo Comune) ammonta ad € 2.800.000

in particolare l'art. 4 del D.M. n. 119 del 04.04.2000, stabilisce tra l'altro che :

Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al **20%** di quella prevista per il sindaco.

Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al **15%** di quella prevista per il sindaco.

Al presidente del consiglio è prevista una percentuale del 10%

- l'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) ha stabilito: “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita”;

- l'art. 2, comma 25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha stabilito: “All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di Provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto

dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso”;

- tale facoltà di rideterminazione in aumento della indennità di funzione è stata interpretata come abrogazione implicita dell'obbligo di riduzione del 10% stabilito dall'art. 1, comma 54, lettera b), della legge n. 266 del 2005;

- l'art. 61, comma 10, del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, ha stabilito: “A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 32 del 17.12.2009 ha affermato che non sussistono i presupposti per aumentare le misure dei compensi degli organismi collegiali stabiliti al 30.09.2005 e ridotti del 10%;

- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con delibera n. 6/2010 del 21.12.2009, ha ritenuto che l'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non deve ritenersi più vigente, ritenendo che “l'intenzione del legislatore è quella di negare ogni ipotesi di incremento delle indennità degli amministratori locali rispetto alla misura massima edittale di cui al D.M. 119/2000 ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 del TUEL, in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica”;

- l'art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, ha stabilito: “Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al **3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti** e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per

cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.001 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall'applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. Con il medesimo decreto è determinato altresì l'importo del gettone di presenza di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”;

- lo schema del predetto decreto del Ministro dell'Interno è stato approvato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 02.02.2011, ma non è stato ancora emanato dal Ministro;

- il Comune di Colosimi ha una popolazione al 31.12.2012 di 1290 abitanti e rientra, ai fini della determinazione delle indennità agli amministratori, nella classe demografica dei Comuni fino a 15.000 abitanti.

che pertanto, tenuto conto della riduzione del 10% le indennità sono determinate come segue:

SINDACO	VICESINDACO	ASSESSORI	PRESIDENTE CONSIGLIO
€ 1.301,47	€ 260,29	€ 195,22	€ 130,15

che gli importi sono ridotti del 50 % per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

che la riduzione del 10% prevista dalla Legge 266/2006 si riferisce anche ai gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali;

Vista la delibera di Giunta Comunale N° 12 del 14.03.2011, con la quale sono state determinate le indennità di funzione nella misura seguente;

FUNZIONE	SOMMA SPETTANTE
SINDACO RIZZUTO	€ 1.301,47
VICESINDACO TALARICO	€ 260,29
ASSESSORE LEO	€ 97,61
ASSESSORE COLOSIMO	€ 195,22
ASSESSORE VARANO	€ 195,22

Dato atto

che il Comune di Colosimi ha aderito alla procedura di cui all'art.243 bis del TUEL, così come integrato dal DL 174/2012 richiedendo contestualmente l'accesso al Fondo di rotazione;

che l'accesso al fondo di rotazione impone l'obbligo di riduzione delle spese relative all'intervento 03 (spese per servizi) di almeno il 10% rispetto a quanto impegnato nel 2012 (dati da consuntivo);

che le spese della politica sono afferenti all'intervento 03;

che l'art. 1 del DL 174/2012 reca inoltre misure di **contenimento della spesa degli organi politici** degli enti territoriali;

che ai fini della riduzione dei costi della politica, sono stati introdotti una serie di **misure fra cui** la riduzione dell'indennità di consiglieri ed assessori;

Visto

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;

il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

lo statuto Comunale ed il Vigente Regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Vista

la legge 07.08.1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 213/2012

Visto il parere favorevole rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

PROPONE DI DELIBERARE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Fissare, con decorrenza dal 01.01.2013 l'indennità di funzione mensile agli amministratori, per le ragioni meglio esposte in premessa narrativa:

Dare atto che ai sensi dell'art. 82, comma 1 del D.lgs. 267/200 tali indennità saranno dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

Stabilire in € 14,59 l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni.

Tenuto conto che l'Assessore Benedetto Leo è dipendente pubblici e non ha richiesto l'aspettativa le somme spettanti a ciascuno sono quelle risultanti dal prospetto allegato.

Dare atto che la spesa derivante dal presente atto è prevista nel bilancio di previsione 2013 in corso di formazione , in quanto spesa consolidata.

Determinare, con decorrenza dall'01.01.2013, le misure delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori Comunali e del Presidente del Consiglio Comunale negli importi mensili lordi riportati nell'allegato prospetto.

Dare atto che la liquidazione delle indennità di funzione verrà effettuata dall'Ufficio Finanziario, senza determinazione.

Dare atto, altresì, che la spesa relativa sarà imputata sull'apposito capitolo del bilancio coerente "Indennità di carica degli amministratori comunali".

Trasmettere copia della presente deliberazione al Sindaco, agli Assessori Comunali e al Presidente del Consiglio Comunale e sarà pubblicata nella Sezione dedicata del sito istituzionale del Comune di Colosimi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina GIMONDO

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 C. 1 T.U.)

Il sottoscritto Rag. Angelo Palermo, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 DL 174/2012 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Angelo PALERMO

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa,

APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa per come in essa riportata

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cristina Gimondo

IL SINDACO
f.to Raffaele RIZZUTO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

PROT. N. 1917 del 05/06/2013

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il **05/06/2013** e vi resterà fino al **20/06/2013** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124. comma 1 del T.U.

(N. _____ del REG. PUBBL.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.t Dr.ssa Cristina Gimondo

La presente deliberazione è stata trasmessa in copia:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari (art. 125 comma 1 del T.U.) con nota prot. n. **1919** in data **05/06/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cristina Gimondo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, attesta che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____:

- essendo decorsi Dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art.127, comma 1, del T.U.) ;
- essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Cristina GIMONDO